

Contratto di assicurazione  
contro i DANNI

CasaTua Basic

**Allianz** 

## Fascicolo Informativo

Modello : FI-0006-444-112-31052013

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- 1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni di Assicurazione;**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione**

## **AVVERTENZA**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.**



**Allianz S.p.A.** - Sede legale Largo Ugo Inneri 1, 34123 Trieste - Tel. + 39 040 7781.111 - Fax + 39 040 7781.311  
CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.- Iscritta all'Albo  
imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi  
assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco - Codice 73

Servizio Clienti



## NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE Contratto di Assicurazione contro i Danni

### Polizza Abitazione "CasaTua Basic"

**LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'IVASS. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA**

#### A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

##### 1. Informazioni Generali

###### Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratrice

Allianz S.p.A., società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE- Monaco (Germania)

###### Sede legale

Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).

###### Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

800.68.68.68 - [www.allianz.it](http://www.allianz.it) – [info@allianz.it](mailto:info@allianz.it)

###### Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

##### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

###### Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 3.613 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 3.210 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 231,3% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2012.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet [www.allianz.it](http://www.allianz.it).

#### B. Informazioni sul Contratto

##### Rinnovo del Contratto

**AVVERTENZA:** ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Art. 1901 c.c., secondo comma. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica dell'Articolo "Durata e proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

##### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni

###### Coperture assicurative

Il presente Contratto offre le coperture assicurative di seguito indicate: INCENDIO ALL RISKS, RESPONSABILITÀ CIVILE.

Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati, per tipologia di copertura.

- **INCENDIO ALL RISKS:** "Enti Assicurati" , "Oggetto dell'assicurazione", "Garanzie Aggiuntive" presenti nella Sezione Incendio All Risks ENTI ASSICURATI;
- **RESPONSABILITÀ CIVILE:** "Oggetto dell'assicurazione" presente nella Sezione Responsabilità Civile PERSONE ED EVENTI ASSICURATI.

**Limitazioni ed Esclusioni**

**AVVERTENZA:** il contratto prevede un serie di limitazioni ed esclusioni di ciascuna delle coperture assicurative offerte, nonché ipotesi di sospensione delle stesse, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati.

- **INCENDIO ALL RISKS:** "Esclusioni", "Garanzie Aggiuntive" presenti nella Sezione Incendio All Risks ENTI ASSICURATI e "Destinazione dei locali", "Caratteristiche costruttive del fabbricato" presenti nella Sezione OPERATIVITA' INCENDIO ALL RISKS;
- **RESPONSABILITA' CIVILE:** "Esclusioni", "Persone non considerate terzi" presenti nella Sezione Responsabilità Civile PERSONE ED EVENTI ASSICURATI e "Destinazione dei locali", "Stato d'uso dei locali del fabbricato e delle pertinenze", "Pluralità di assicurati", "Validità Territoriale" presenti nella Sezione OPERATIVITA' RESPONSABILITA' CIVILE;
- **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:** "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio", "Dichiarazioni inesatte od omissioni" e "Aggravamento del rischio" presenti nelle Condizioni generali di Assicurazione.

**AVVERTENZA:** è prevista una scelta fra tre "opzioni" di garanzie, non modificabili nell'offerta e nelle somme assicurate, costruite per rispondere alle esigenze dei proprietari di abitazioni e degli affittuari (OPZIONE PROPRIETARIO, OPZIONE CONTENUTO, OPZIONE AFFITTUARIO). Nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell'indennizzo. Per maggior dettaglio sull'ambito di applicazione di tali limiti si rinvia agli Articoli di seguito indicati, per singola tipologia di copertura.

- **INCENDIO ALL RISKS:** "Enti assicurati", "Oggetto dell'assicurazione", "Garanzie Aggiuntive" presenti nella Sezione Incendio All Risks ENTI ASSICURATI;
- **RESPONSABILITÀ CIVILE:** "Oggetto dell'assicurazione" presente nella Sezione Responsabilità Civile PERSONE ED EVENTI ASSICURATI.

**Esemplificazione dell'applicazione di scoperto e/o franchigia:**

- **Franchigia 200 euro**
  - Danno accertato 1000 euro
  - Danno liquidato 800 euro
- **Scoperto 10%, minimo 200 euro**
  - Danno accertato 3000 euro
  - Scoperto 10% = 300
  - Danno liquidato = 3000 - 300 = 2700 euro
  - Danno accertato 1800 euro
  - Scoperto 10% = 180 = si applica scoperto minimo
  - Danno liquidato = 1800 - 200 = 1300 euro

**4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio**

**Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

**AVVERTENZA:** le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.. Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo "Dichiarazioni inesatte od omissioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**5. Aggravamento e Diminuzione del rischio**

**Aggravamento e Diminuzione del rischio**

Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli articoli "Modifiche dell'assicurazione", "Dichiarazioni inesatte od omissioni", "Aggravamento del rischio" e "Diminuzione del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**Esemplificazione:**

- **Aggravamento:**
  - modifiche alle strutture dei fabbricati, aggiunte di tettoie o altri corpi di fabbricato aventi caratteristiche diverse da quelle originarie;
- **Diminuzione:**
  - modifiche migliorative alle caratteristiche costruttive dei fabbricati.

**6. Premi**

**Pagamento del Premio**

Il premio, consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura

assicurativa.

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del:

- 3% per frazionamento semestrale;
- 4% per frazionamento quadrimestrale;
- 5% per frazionamento trimestrale

**Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:**

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

#### **Adeguamento del premio**

Alla scadenza di ogni rata annuale il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'Indice ISTAT, come disciplinato nella Condizione Particolare I- "Indicizzazione" delle condizioni di assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

### **7. Diritto di Recesso**

#### **Diritto di recesso alla scadenza contrattuale**

**AVVERTENZA:** nel contratto la regolamentazione del Diritto di Recesso può variare a seconda della scelta effettuata dal Contraente/Assicurato in ordine alla durata del contratto stesso. Qui di seguito si riportano le differenti ipotesi di durata annuale o poliennale del contratto ed in riferimento a quest'ultima la differente applicazione del diritto di recesso e di scomputistica.

#### **CONTRATTO DI DURATA ANNUALE**

**Entrambe le Parti** possono recedere alla scadenza indicata in polizza, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate all'Articolo "Durata e proroga dell'assicurazione", cui si rinvia.

#### **CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE (caso in cui NON sia stata applicata una riduzione di premio)**

**Al solo Assicurato** è riconosciuta, ai sensi di Legge, la Facoltà di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità; mentre tale Facoltà è riconosciuta ad **entrambe le Parti** solo con riferimento alla scadenza contrattuale indicata in polizza. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate all'Articolo "Durata e proroga dell'assicurazione", cui si rinvia.

#### **CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE (caso in cui sia stata applicata una riduzione di premio)**

Le Parti sono vincolate per la durata contrattuale pattuita ed **entrambe** possono recedere alla scadenza indicata in polizza. Qualora l'assicurazione abbia **durata superiore ai cinque anni**, al **solo Assicurato**, però, trascorso il quinquennio, è riconosciuta la Facoltà di recedere dal contratto ai sensi di Legge. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate all'Articolo "Durata e proroga dell'assicurazione", cui si rinvia.

#### **Diritto di recesso per sinistro**

**AVVERTENZA:** le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro, come di seguito precisato. Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del Dlgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l'Impresa. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia all'Articolo "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

### **8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

#### **Prescrizione e decadenza dei Diritti**

Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

### **9. Legge applicabile al contratto**

#### **Legge applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la Facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

### **10. Regime Fiscale**

#### **Trattamento Fiscale applicabile al contratto**

Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:

- **INCENDIO ALL RISKS:** 22,25%
- **RESPONSABILITA' CIVILE:** 22,25%

---

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

---

### 11. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo

#### Modalità e termini della denuncia

**AVVERTENZA:** il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per maggior dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati, per tipologia di copertura.

- **INCENDIO ALL RISKS:** "Obblighi", "Assicurazione presso diversi assicuratori", "Mandato dei periti", "Determinazione del danno", "Anticipo dell'indennizzo", "Pagamento dell'indennizzo" presenti nella Sezione Norme in caso di Sinistro INCENDIO ALL RISKS;
- **RESPONSABILITA' CIVILE:** "Obblighi", "Gestione delle vertenze e spese di resistenza" presenti nella Sezione Norme in caso di Sinistro RESPONSABILITA' CIVILE.

### 12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a **Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano – Numero Verde 800686868 - Fax 02 72169145 – Indirizzo e.mail: [info@allianz.it](mailto:info@allianz.it).**

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

### 13. Arbitrato


#### Ricorso all'Arbitrato

In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la Facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all'Autorità Giudiziaria.

---

**Allianz SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

**Allianz SpA**  
 Lorella Sdrigotti Roberto Giordano



## GLOSSARIO

**Abitazione principale:** abitazione ove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi (compreso il "convivente more uxorio") risiedono per la maggior parte dell'anno.

**Abitazione saltuaria:** abitazione dell'Assicurato ove lo stesso e/o i suoi familiari conviventi non risiedono abitualmente

**Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Collezione:** raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.

**Colpo d'ariete:** l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

**Contraente:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

**Danno liquidabile:** danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, entro la somma/massimale assicurato o il limite di indennizzo/risarcimento previsto, senza tenere conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili.

**Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Franchigia:** somma stabilita contrattualmente in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.

**Fulmine:** il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

**Furto:** l'impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Impresa:** Allianz S.p.A.

**Implosione:** repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

**Incendio:** combustione, con fiamma, degli enti materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

**Incombustibili:** sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo:** somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro, dopo l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti in polizza.

**Infissi:** telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

**Lastre:** lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole, e simili.

**Massimale assicurato:** l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate di Responsabilità Civile. Il massimale unico rappresenta altresì il limite per sinistro, per persona e per danni a cose e animali.

**Occlusione:** ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.

**Periodo assicurativo:** nel caso in cui il contratto preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di polizza; nel caso in cui il contratto sia stipulato per una durata inferiore all'anno detto periodo coincide con quest'ultima.

**Polizza:** documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

**Premio:** somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

**Primo rischio assoluto:** forma di assicurazione che non prevede, in caso di sinistro, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

**Rapina:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.

**Rigurgito:** riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

**Scippo:** il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: somma stabilita contrattualmente, calcolata in percentuale del danno liquidabile e da esso dedotta.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Serramenti: strutture mobili esterne o interne quali finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, tetti o soffitti.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.

Superficie dei locali: è la superficie complessiva (in metri quadrati) dei locali indicati in polizza ed è data dalla somma:

del 100% delle superfici calpestabili dei vari vani che costituiscono i locali (tranne quanto indicato al punto successivo);

del 50% delle superfici delle pertinenze dei locali e precisamente: terrazzi, balconi, box, posti auto coperti, cantine, soffitte, locali di deposito, porticati chiusi o aperti.

In entrambi i casi non devono essere considerate le superfici occupate dai muri interni e perimetrali.

Non devono essere considerate, inoltre, le superfici occupate dai giardini, dai parchi e dagli orti e, se l'abitazione fa parte di un condominio, le superfici delle parti comuni.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di copertura. Sono altresì compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

Titoli di credito: i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di Società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari e postali, i libretti di risparmio e simili.

Trabocco: fuoriuscita di liquidi dal colmo di grondaie e pluviali, non dovuta ad occlusione, causata da incapacità degli stessi a smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima prevista nella medesima unità di tempo.

Valore a nuovo: criterio di valutazione convenuto tra le Parti in base al quale, in sede di liquidazione dell'indennizzo, si procede al calcolo della somma da corrispondere senza considerare gli effetti del degrado, dello stato di conservazione e del deprezzamento degli enti danneggiati. Tale valutazione presuppone che il valore assicurato corrisponda:

al costo di ricostruzione: per il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato al momento del sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area;

al costo di rimpiazzo: per gli altri enti la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore allo stato d'uso: il Valore a nuovo al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, alla qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.



# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**AVVERTENZA:** Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente /assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

**AVVERTENZA:** In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato "in polizza" ovvero negli "spazi di polizza" ovvero "nella scheda di polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riassume le Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

## Indice

Per facilitare la consultazione del documento che segue, segnaliamo che le garanzie descritte nelle diverse Sezioni del medesimo, sono operanti quando espressamente richiamate in polizza e sono prestate alle condizioni ivi indicate, compresa l'applicazione delle franchigie e degli scoperti.

1. **DEFINIZIONI (INTEGRALMENTE CONTENUTE NEL GLOSSARIO DI CUI ALLA NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE)**
2. **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: LE REGOLE DI BASE APPLICATE AI CONTRATTI ASSICURATIVI**
3. **CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA: LE REGOLE SPECIFICHE DEL CONTRATTO**
4. **SEZIONE INCENDIO ALL RISKS**
5. **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**
6. **NORME IN CASO DI SINISTRO**

## **1**      **DEFINIZIONI**

**Le Definizioni di Polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente.**

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 2.1 Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

(presente in polizza in caso di durata annuale)

### Art. 2.2 Durata e proroga dell'assicurazione

L'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in polizza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

(presente in polizza in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al premio di tariffa)

### Art. 2.2 Durata e proroga dell'assicurazione

L'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in polizza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata in polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Qualora l'assicurazione abbia durata superiore ai cinque anni, al solo Assicurato, trascorso il quinquennio, è riconosciuta, ai sensi di legge, la facoltà di recedere dal contratto. In deroga al termine di legge, il recesso potrà essere esercitato con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso medesimo è esercitata.

(presente in polizza in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se NON è stata applicata una riduzione al premio di tariffa)

### Art. 2.2 – Durata e proroga dell'assicurazione

L'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in polizza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata in polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Trattandosi di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta, ai sensi di legge, la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità.

### Art. 2.3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

### Art. 2.4 Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

### Art. 2.5 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

In tutti i casi, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

### Art. 2.6 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del

**Codice Civile.****Art. 2.7 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio <'Impresa > è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 2.8 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

(presente in polizza in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al premio di tariffa)

**Art. 2.9 Sconto Poliennalità**

Il presente contratto ha durata poliennale ed il relativo premio, annualmente dovuto dall'Assicurato, è stato determinato, secondo quanto previsto dall'art. 1899 del codice civile, in misura ridotta rispetto al premio dovuto per questo stesso tipo di polizza ma di durata annuale.

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA**

Le presenti condizioni sono valide solo se espressamente richiamate in polizza

**I - Indicizzazione****Premesso che**

con l'espressione "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT;

con l'espressione "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di premio;

si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale di premio le somme/massimali assicurati, i limiti di indennizzo/risarcimento (non espressi in percentuale) previsti in polizza nonché il premio stesso si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente. Sono esclusi da tale indicizzazione gli scoperti/franchigie eventualmente previsti.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

## 4 SEZIONE INCENDIO ALL RISKS

### ENTI ASSICURATI

#### Art. 4.1 Enti assicurati

L'Impresa assicura - semprechè richiamati in polizza e anche se di proprietà di terzi- gli enti di seguito indicati:

- a) il FABBRICATO o parte di esso, la cui ubicazione è indicata in polizza, relativamente a i locali adibiti ad abitazione, ad ufficio o a studio professionale, in quanto coesistenti all'interno dell'abitazione o intercomunicanti con quest'ultima, le eventuali dipendenze anche in corpo separato purché poste nell'area di proprietà del fabbricato, e precisamente:

la costruzione edile compresi opere di fondazione o interrato, infissi, serramenti e relative lastre, cancelli, recinzioni, tettoie, pensiline, antenne radioteletrasmittenti, insegne, impianti al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione, quali sanitari, impianti idrici, atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, elettrici, fissi per illuminazione, di segnalazione e comunicazione, di estinzione, centrale termica, impianti di prevenzione e allarme, ascensori, montacarichi, montascale e scale mobili, rivestimenti di pareti e pavimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico, campi da tennis, piscine ed attrezzature sportive e da gioco ad uso esclusivo del fabbricato.

**Si intendono esclusi gli enti rientranti nella descrizione del Contenuto, nonché alberi, piante, cespugli, prati e coltivazioni in genere.**

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

- b) il CONTENUTO posto:

nei locali siti nell'ubicazione indicata in polizza, e precisamente:

mobili, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e per uso personale, oppure per l'ufficio o lo studio professionale in quanto coesistenti all'interno dell'abitazione o intercomunicanti con quest'ultima;

eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità, anche se rientranti nella descrizione di Fabbricato, quali:

- impianti di prevenzione o allarme e antenne radioteletrasmittenti;
- apparecchi per l'illuminazione fissi nel soffitto o controsoffitto;
- rivestimenti di pareti e pavimenti;
- infissi, serramenti e relative lastre;
- sanitari, apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;
- tende parasole fisse, anche se esterne ai locali di abitazione;

a condizione che

- siano state poste in essere dall'Assicurato,
- i locali siano in locazione all'Assicurato stesso,
- il Fabbricato non risulti assicurato con la presente polizza.

Sono compresi anche gli oggetti pregiati ossia: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, sculture ed altri oggetti d'arte o di antiquariato, oggetti d'argento nonché collezioni e raccolte di oggetti non preziosi, con il limite di indennizzo indicato in polizza.

**Non sono compresi gli enti rientranti nella descrizione di Preziosi.**

nelle eventuali dipendenze, anche in corpo separato, sempreché a disposizione esclusiva dell'Assicurato e precisamente:

mobili, arredamento, vestiario,

provviste, attrezzature per attività del tempo libero, dotazioni comuni, attrezzi per giardinaggio ed attrezzature in genere,

**con il limite d'indennizzo indicato in polizza.**

**Non sono compresi i veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge.**

L'assicurazione è estesa, se non diversamente stabilito, alle cose mobili poste all'aperto nell'area di proprietà del fabbricato indicato in polizza.

- c) i PREZIOSI, posti nei locali siti nell'ubicazione indicata in polizza, e precisamente: gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, nonché carte valori, denaro, buoni pasto, schede telefoniche, tessere di parcheggio e Titoli di credito in genere, con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

L'assicurazione è estesa agli enti di proprietà dell'Assicurato – se persona fisica – posti nei locali di villeggiatura ubicati in qualsiasi Paese del mondo – comprese strutture alberghiere e dimore saltuarie - limitatamente al periodo della sua permanenza in loco, con il limite di indennizzo indicato in polizza. Sono equiparati all'Assicurato il coniuge o il convivente di fatto e – se stabilmente conviventi – i loro parenti e affini.

**L'Impresa ha sempre il diritto di visitare gli enti assicurati e il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.**

#### Art. 4.2 Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso.

L'Impresa, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì senza applicazione della regola proporzionale e con i limiti di indennizzo indicati in polizza:

- le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del sinistro;
- le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito presso terzi degli enti posti nei locali indicati in polizza, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni ai suddetti locali;
- le spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili od in altra abitazione, per un periodo non superiore a tre mesi, sostenute dall'Assicurato – se persona fisica, nel caso in cui i locali destinati ad abitazione principale siano resi obiettivamente inagibili;
- le pigioni non percepibili per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, per il tempo necessario al loro ripristino ma comunque con il limite di un anno;
- le spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia nonché quelle per il rimpiazzo del combustibile (gas, nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita dello stesso dagli impianti – cisterne comprese – di riscaldamento o condizionamento al servizio del Fabbricato.

Relativamente ai danni subiti dagli alimentari in refrigerazione, sono indennizzati i soli danni causati da mancata o anormale produzione/distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorifero, purché conseguenti:

- a sinistri indennizzabili a termini di polizza;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

L'assicurazione è prestata – purché assicurata la partita CONTENUTO E PREZIOSI – senza applicazione della regola proporzionale e con il limite di indennizzo indicato in polizza.

#### Art. 4.3 Esclusioni

##### a) Sono sempre esclusi dall'assicurazione

##### a1) i danni causati e/o derivati da:

- urto di veicoli o natanti appartenenti e/o in uso al Contraente o all'Assicurato;
- dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
- umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, trasudamento e infiltrazione;
- funghi, microrganismi, muffa e batteri;

##### a2) i danni causati o dovuti a smagnetizzazione, errata registrazione, cancellazione o cestinatura di dati e software in genere sugli stessi memorizzati; utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati o altre informazioni (anche da/a siti web o simili); operazioni di installazione e/o modifica di programmi; attacco o infezione di virus informatici in genere;

##### a3) i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati, ad eccezione di quanto riportato nell'articolo Oggetto dell'assicurazione della presente sezione.

##### b) Sono esclusi dall'assicurazione i danni verificatisi in relazione ai seguenti eventi:

- b1) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione;
- b2) esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b3) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;
- b4) confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- b5) verificatisi in conseguenza di bradisismo, maremoti, terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- b6) verificatisi in conseguenza di inondazioni, alluvioni, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate e penetrazioni

di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.

**c) Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati e/o derivati da:**

- c1) Furto, rapina, estorsione, scippo – sia tentati che consumati – smarrimento, appropriazione indebita, truffa o saccheggio;
  - c2) Atti vandalici o dolosi, fatta eccezione per i danni di incendio, esplosione e scoppio anche se causati da ordigni esplosivi;
  - c3) Difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata nonché i danni dei quali per legge o per contratto deve rispondere il costruttore o il venditore;
  - c4) Mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica e da alterazione od omissione di controlli o manovre;
  - c5) Fenomeni atmosferici;
  - c6) Fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresa l'azione del fulmine;
  - c7) Gelo;
  - c8) Animali e vegetali in genere;
  - c9) Montaggio, smontaggio, lavorazione, costruzione, demolizione, manutenzione, restauro, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione, pittura e tintura;
  - c10) Errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;
  - c11) Vizi di materiale o del prodotto;
  - c12) Crollo totale e/o parziale a seguito di collasso strutturale;
  - c13) Carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione, deperimento e da naturale e/o graduale deterioramento;
  - c14) Guasti e/o rotture in genere a seguito di cadute e urti,
  - c15) Guasti e/o rotture in genere causate da sovraccarico ed escursioni termiche;
  - c16) Mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorifero, mancato o anormale riscaldamento e/o climatizzazione subita dagli enti assicurati, salvo quanto riportato nell'articolo Oggetto dell'assicurazione della presente sezione;
  - c17) Guasti e/o rotture cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
- Inoltre, salvo che siano a loro volta provocati da incendio, fulmine, esplosione e scoppio che abbiano colpito gli enti assicurati oppure cose poste nell'ambito di 50 metri da questi ultimi, nonché dagli eventi di cui all'articolo Garanzie aggiuntive, se richiamate, sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni causati e/o derivati da:**
- c18) Guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento;
  - c19) Bagnatura e/o allagamento;
  - c20) Dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos e vasche;
  - c21) Assesamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni;
  - c22) Distacco di intonaci, di cornicioni, di gronde, di tappezzerie, di moquettes, di pavimentazioni, di affreschi e di dipinti murali;
  - c23) Ammacature, deformazioni, lacerazioni, macchie, bruciature e danni di natura estetica;
  - c24) Guasto e/o rottura di condotti in genere;
  - c25) Guasti e/o rotture delle lastre di cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti.

**Nel caso in cui, in conseguenza degli eventi di cui al comma c), derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, l'Impresa indennizzerà la sola parte di danno non altrimenti esclusa.**

**Art. 4.4 Garanzie aggiuntive**

Le garanzie aggiuntive sono prestate alle condizioni e con l'applicazione di franchigie e scoperti indicati in polizza.

**EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE****a) Eventi atmosferici**

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Esclusioni della presente sezione, punti c5) e c19), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da:

eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve;  
bagnatura e/o allagamento che si verificassero all'interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

L'assicurazione è prestata con la franchigia indicata in polizza.

**Sono inoltre esclusi i danni:**

causati da:

intasamento o trabocco di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;  
fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;  
mareggiata e penetrazione di acqua marina;  
formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;  
gelo e sovraccarico di neve;  
cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra;

subiti da:

strutture pressostatiche e costruzioni in legno o plastica ed al relativo contenuto;  
strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi manto di copertura e pareti esterne in tele normali, cerate o tessuti trattati ed al relativo contenuto;  
pannelli solari termici e fotovoltaici comprese le relative intelaiature di sostegno, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e/o delle pareti;  
enti all'aperto posti su terrazze, balconi e spazi non riparati.

**b) Sovraccarico di neve**

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Esclusioni della presente sezione, punti c5), c15) e c19), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da sovraccarico di neve sui tetti, provocati da accumulo della stessa conseguente a precipitazioni nevose, nonché i conseguenti danni di bagnatura e/o allagamento.

**Sono inoltre esclusi i danni:**

a fabbricati che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto, ed al relativo contenuto;

causati ai fabbricati in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia, ed al relativo contenuto;

a lastre, pannelli solari termici e fotovoltaici, a meno che il loro danneggiamento sia causato da rotture o lesioni del tetto e/o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

**SOCIO-POLITICI, TERRORISMO E ATTI DOLOSI****a) Socio-politici, terrorismo e atti vandalici**

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Esclusioni della presente sezione, punti b3), c2) e c17), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da atti vandalici o dolosi, diversi da imbrattamento dei muri esterni, anche se verificatisi in conseguenza di

tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;  
furto o rapina consumati o tentati.

Sono altresì compresi i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati; qualora l'occupazione non militare si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, vengono indennizzati i soli danni di incendio, esplosione e scoppio.

**Restano esclusi:**

i danni di furto, rapina, estorsione, scippo – sia tentati che consumati – smarrimento, appropriazione indebita, truffa o saccheggio,

i danni, verificatisi in relazione ad atti di terrorismo, conseguenti a contaminazione da materiale chimico e/o biologico.



**L'assicurazione è prestata con le franchigie e con il limite d'indennizzo indicati in polizza.**

**b) Furto serramenti e guasti cagionati dai ladri ai locali**

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Esclusioni della presente sezione, punti c1) e c17), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti - agli enti assicurati - di furto dei serramenti installati, degli infissi e dei sanitari.

Sono indennizzati, inoltre, i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati ai serramenti installati posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali, nonché ai locali stessi.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

**BAGNATURA E ALLAGAMENTO**

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Esclusioni della presente sezione, punti c7), c19) e c24), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di:

rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento esistenti nel fabbricato, compresi gli scaldabagni;

rottura degli allacciamenti di apparecchi elettrodomestici utilizzatori;

rigurgito di fognature e trabocco di condotti, gronde e pluviali;

nonché i danni da fuoriuscita di liquidi imputabili alla responsabilità dei vicini.

**Sono inoltre esclusi i danni:**

causati da umidità e stillicidio;

causati da rigurgito di fognature pubbliche;

causati dalla rottura di apparecchi elettrodomestici utilizzatori;

causati da rotture originate da gelo:

di condotti esterni al perimetro del fabbricato;

di condotti posti in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

**Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**

**L'assicurazione è prestata con le franchigie e gli scoperti indicati in polizza e con il limite di indennizzo ivi indicato limitatamente alle rotture originate da gelo.**

**RISCHIO LOCATIVO**

(selezionabile solo se è stata scelta l' "OPZIONE AFFITTUARIO")

L'Impresa, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce i danni materiali al fabbricato relativamente ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da incendio, esplosione, scoppio o implosione e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato stesso.

A scelta del Contraente - risultante dalla polizza - la garanzia è prestata:

a Valore intero;

oppure

a Primo Rischio Assoluto.

**Qualora la somma assicurata a Valore intero dovesse risultare inferiore al valore del fabbricato calcolato a termini dell'articolo Determinazione del danno, troverà applicazione la regola proporzionale ossia il disposto dell'articolo Assicurazione parziale.**

**OPERATIVITÀ INCENDIO ALL RISKS****Art. 4.5 Destinazione dei locali**

L'assicurazione è prestata a condizione che i locali indicati in polizza siano adibiti a civile abitazione compreso l'eventuale ufficio o studio professionale coesistente all'interno dell'abitazione stessa o intercomunicante con quest'ultima. Le eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private devono essere a disposizione esclusiva dell'Assicurato e contenere enti di utilizzo domestico e/o attrezzature per attività del tempo libero.

L'assicurazione è prestata a condizione che la superficie dei locali non superi i 120 metri quadrati.

E' comunque prevista una tolleranza di 20 metri quadrati in eccedenza.

Qualora in caso di sinistro si riscontri che la superficie dei locali assicurati supera il valore sopra indicato, l'Impresa corrisponderà l'indennizzo con l'ulteriore detrazione dello scoperto indicato in polizza.

**Art. 4.6 Caratteristiche costruttive del fabbricato**

Su indicazione del Contraente l'assicurazione è prestata in base alle caratteristiche costruttive del fabbricato di seguito indicate.

Il fabbricato di cui fanno parte i locali indicati in polizza e le eventuali dipendenze è costruito con:

- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- pareti esterne in materiali incombustibili;
- manto di copertura del tetto in materiali incombustibili o in tegole bituminose.

Le pareti esterne possono comunque

essere in materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espansive né alveolari;

- impiegare materiali combustibili per l'impermeabilizzazione o il rivestimento,
- se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo,
- se rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili.

Il manto di copertura del tetto può comunque essere in materiali combustibili

per la totalità della sua superficie, se le strutture portanti del tetto

- sono costituite in materiali incombustibili;
- sono costituite in materiali combustibili ma esistono solai costituiti in materiali incombustibili;

oppure

fino a 1/3 della sua superficie se questi materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espansive né alveolari;

oppure

fino a 1/10 della sua superficie, in tutti gli altri casi.

E' consentito non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso e delle eventuali dipendenze.

Ai fini della determinazione delle caratteristiche costruttive del fabbricato, il legno lamellare utilizzato in edilizia è considerato materiale incombustibile.

**Art. 4.7 Forma dell'assicurazione**

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e - salvo quanto diversamente stabilito nell'articolo Determinazione del danno - a Valore a nuovo.

**Art. 4.8 Colpa grave e dolo**

L'Impresa indennizza i danni agli enti assicurati causati da eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se avvenuti con:

colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;

dolo delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

**Art. 4.9 Rinuncia alla rivalsa verso gli ospiti**

L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'articolo 1916 del Codice Civile verso le persone che, in qualità di ospiti dell'Assicurato, siano presenti nella sua abitazione purché il Contraente o l'Assicurato stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

**Art. 4.10 Buona fede**

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le

**inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto d'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in Buona Fede. L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

## 5 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

### EVENTI E PERSONE ASSICURATE

#### Art. 5.1 Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quali civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un sinistro verificatosi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

#### R.C. DELLA PROPRIETÀ DEI LOCALI

(selezionabile solo se è stata scelta l' "OPZIONE PROPRIETARIO")

L'Impresa copre la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà dei locali di abitazione facenti parte del fabbricato indicato in polizza, delle eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private e delle relative pertinenze quali giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, aree private non equiparabili a strade ad uso pubblico, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e gli impianti fissi al servizio dei locali.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da fuoriuscita di liquidi a seguito di:

- rottura accidentale di condotti;
- rigurgito di fognature.

Sono altresì compresi nell'assicurazione, con il limite di risarcimento per sinistro e per periodo assicurativo e con lo scoperto indicati in polizza, i danni che derivino da:

- inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi.

**Per i danni ai veicoli o natanti di terzi l'assicurazione è prestata con la franchigia indicata in polizza.**

**Relativamente ai danni a cose di terzi da incendio l'assicurazione è prestata entro il limite massimo indicato in polizza.**

Nel caso in cui i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, l'assicurazione comprende altresì la responsabilità dell'Assicurato relativamente alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato stesso, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari.

#### R.C. DELLA FAMIGLIA

L'Impresa copre la responsabilità derivante all'Assicurato persona fisica in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente a qualsiasi attività con carattere di professionalità.

Sono equiparati all'Assicurato il coniuge o il convivente more uxorio e - se stabilmente conviventi - i loro parenti e affini.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso commesso da persone del fatto delle quali debba rispondere, nonché per i danni derivanti da:

conduzione del fabbricato relativamente ai locali di abitazione principale o saltuaria e delle eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private e delle relative pertinenze quali giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e gli impianti fissi al servizio dei locali.

Nel caso in cui i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, l'assicurazione comprende altresì la responsabilità dell'Assicurato relativamente alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato stesso, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari;

fatto degli addetti ai servizi domestici, badanti, baby-sitter, dog-sitter, persone alla pari, portieri e giardinieri, durante lo svolgimento, anche occasionale, delle loro mansioni;

committenza di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dei locali e delle eventuali dipendenze. Inoltre, per la committenza dei lavori di straordinaria manutenzione, previsti dal D.Lgs. n. 494/96 e successive modificazioni ed eseguiti in conformità al decreto stesso, la garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale;

proprietà ed uso di:

- velocipedi, anche a motore elettrico;
- veicoli non a motore;
- golfcars;
- veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi o per giardinaggio;

**non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione;**

proprietà ed uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 6,50 e di surf;

detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse limitatamente ai casi di difesa, tiro a segno e tiro a volo;

uso di cavalli ed altri animali da sella;  
 proprietà ed uso di animali domestici diversi dai cani (ad eccezione di quelli per l'accompagnamento di persone non vedenti);  
 pratica di sports, comprese le gare, **sempreché non vengano esercitate a livello professionistico**; relativamente alla pratica del modellismo, **sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli**;  
 attività del tempo libero quali bricolage, pesca, giardinaggio e pratica di campeggio.

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile

per i danni a terzi provocati da incendio, esplosione e scoppio di veicoli e/o natanti a motore di proprietà dell'Assicurato, quando detti mezzi si trovino in aree private non equiparate ad uso pubblico;  
 derivante a parenti, affini, amici o conoscenti per fatto dei figli minori dell'Assicurato da loro occasionalmente e temporaneamente sorvegliati a titolo gratuito e di cortesia; **sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano.**

Sono altresì compresi nell'assicurazione, **con il limite di risarcimento per sinistro e per periodo assicurativo e con lo scoperto indicati in polizza**, i danni che derivino da:

inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo;

interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi.

Per i danni ai veicoli o natanti di terzi l'assicurazione è prestata con la franchigia indicata in polizza; sono in ogni caso esclusi i danni a terzi e quelli ai predetti mezzi derivanti dalla loro circolazione qualora gli stessi mezzi siano soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione.

Relativamente ai danni a cose di terzi da incendio l'assicurazione è prestata entro il limite massimo indicato in polizza.

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e/o natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali egli debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dalla vigente legislazione.

#### Art. 5.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

da furto;

causati ai locali presi in locazione e in ogni caso a cose che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per

gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono, di proprietà delle Società erogatrici  
 i veicoli o natanti di terzi;

derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatta eccezione per quanto previsto nell'articolo Oggetto dell'assicurazione della presente sezione limitatamente alla committenza;

derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;

verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;

ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:

- all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;

punitivi di qualunque natura.

**Le esclusioni che seguono sono operanti solo se è stata scelta l' "OPZIONE PROPRIETARIO"**

**Relativamente alla garanzia R.C. DELLA PROPRIETÀ DEI LOCALI, sono inoltre esclusi i danni:**

derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;

derivanti da fuoriuscita di liquidi causata da rotture originate da gelo:

di condotti esterni al perimetro del fabbricato;

di condotti posti in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

**Relativamente alla garanzia R.C. DELLA FAMIGLIA, sono inoltre esclusi i danni:**

derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;

derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;

da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404 e successive modificazioni;

da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore, fatta eccezione per quelli previsti dall'articolo Oggetto dell'assicurazione della presente sezione e fatta eccezione per l'azione di rivalsa ivi descritta;

da proprietà e uso di natanti a motore o di natanti non a motore di lunghezza superiore a m. 6,50;

da proprietà di cavalli ed altri animali da sella;

da proprietà ed uso di cani, fatta eccezione per quanto previsto nell'articolo Oggetto dell'assicurazione della

presente sezione limitatamente ai cani per l'accompagnamento di persone non vedenti.

**Le esclusioni che seguono sono operanti solo se sono stata scelte "OPZIONE CONTENUTO", oppure "OPZIONE AFFITTUARIO"**

derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;

derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;

da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404 e successive modificazioni;

da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore, fatta eccezione per quelli previsti dall'articolo Oggetto dell'assicurazione della presente sezione e fatta eccezione per l'azione di rivalsa ivi descritta;

da proprietà e uso di natanti a motore o di natanti non a motore di lunghezza superiore a m. 6,50;

da proprietà di cavalli ed altri animali da sella;

da proprietà ed uso di cani, fatta eccezione per quanto previsto nell'articolo Oggetto dell'assicurazione della presente sezione limitatamente ai cani per l'accompagnamento di persone non vedenti.

**Art. 5.3 Persone non considerate terzi**

**Non sono considerati terzi:**

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile così come modificato dal D.Lgs. 17/01/2003 n.6 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- d) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, alla gestione dell'attività domestica e/o familiare.

Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, incendio, esplosione e scoppio, i genitori, i figli e gli altri parenti od affini - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte - sono considerati terzi.

**OPERATIVITÀ RESPONSABILITÀ CIVILE****Art. 5.4 Destinazione dei locali**

L'assicurazione è prestata a condizione che i locali indicati in polizza siano adibiti a civile abitazione compreso l'eventuale ufficio o studio professionale coesistente all'interno dell'abitazione stessa o intercomunicante con quest'ultima. Le eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private devono essere a disposizione esclusiva dell'Assicurato e contenere enti di utilizzo domestico e/o attrezzature per attività del tempo libero.

**L'assicurazione è prestata a condizione che la superficie dei locali non superi i 120 metri quadrati.**

E' comunque prevista una tolleranza di 20 metri quadrati in eccedenza.

Qualora in caso di sinistro si riscontri che la superficie dei locali assicurati supera il valore sopra indicato, l'Impresa corrisponderà l'indennizzo con l'ulteriore detrazione dello scoperto indicato in polizza.

**Art. 5.5 Stato d'uso dei locali del fabbricato e delle pertinenze**

(valida solo se è stata scelta l' "OPZIONE PROPRIETARIO")

Per quanto riguarda i locali del fabbricato, le eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private, le relative pertinenze quali giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e gli impianti fissi al servizio dei locali, l'assicurazione è prestata a condizione che gli stessi siano in normale stato di manutenzione e conservazione.

**Art. 5.6 Pluralità di assicurati**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza. Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, **il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.**

**Art. 5.7 Validità territoriale**

L'assicurazione R.C. DELLA FAMIGLIA vale per il mondo intero.

**Relativamente ai sinistri avvenuti in U.S.A., Canada e Messico, l'assicurazione è prestata entro il limite di indennizzo indicato in polizza.**

## 6 NORME IN CASO DI SINISTRO

### INCENDIO ALL RISKS

#### Art. 6.1 Obblighi

**In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:**

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero di polizza.

**L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.**

**Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:**

- per i danni causati da incendio, esplosione, scoppio o atti dolosi in genere fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziarla o di Polizia del luogo; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennizzo alcuno;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore degli enti distrutti o danneggiati, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri enti assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che possa essere richiesta dall'Impresa o dai Periti per le loro indagini e verifiche.

#### Art. 6.2 Assicurazione presso diversi assicuratori

**Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.**

Il Contraente e/o l'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta.

In caso di richiesta all'Impresa, essa liquiderà il sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, al netto di eventuali scoperti e/o franchigie.

#### Art. 6.3 Mandato dei periti

I periti devono:

- accertare circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente e/o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo Obblighi;
- verificare al momento del sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati e stimare il valore degli enti illesi o colpiti da sinistro;
- procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo Determinazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

**I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.**

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### Art. 6.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Periti da nominarsi con apposito atto.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata



al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

**Ciascuna delle Parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.**

#### Art. 6.5 Determinazione del danno

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'ammontare del danno e del relativo indennizzo si determinano, partita per partita, all'atto del sinistro e con i criteri di seguito riportati:

##### **Fabbricato, Contenuto e Preziosi**

Relativamente agli enti per i quali l'assicurazione è prestata a Valore a nuovo:

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore allo stato d'uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.

Si procede con l'indennizzare il sinistro in base al Valore allo stato d'uso.

#### **Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:**

in caso di rimpiazzo, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avenuto rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall'Assicurato e purché (salvo comprovata impossibilità non imputabile all'Assicurato) l'inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data. La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per l'Impresa.

Nel supplemento d'indennità sono compresi

- gli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino degli enti distrutti o danneggiati, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria;
- gli oneri di concessione edilizia che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica per la ricostruzione o ripristino del Fabbricato danneggiato. Sono altresì compresi gli oneri di costruzione antisismica, nonché le spese di ricostruzione derivanti da leggi o regolamenti di zona entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del fabbricato.

#### **Si conviene inoltre che:**

relativamente al Contenuto:

- con riferimento a televisori, impianti stereofonici, videoregistratori, lettori e/o registratori DVD, riproduttori musicali portatili, computer palmari, personal computer e notebook il Valore a nuovo verrà riconosciuto soltanto per gli enti acquistati da non più di 24 mesi, riconoscendo negli altri casi il Valore allo stato d'uso. Il periodo dei 24 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, dell'ente assicurato;
- per gli oggetti d'arte e di antiquariato, i preziosi, le collezioni, per gli oggetti fuori uso o inseribili e per i capi di vestiario, biancheria personale e di casa non è previsto in alcun caso il Valore a nuovo e la garanzia è prestata in base all'effettivo valore al momento del sinistro; per le collezioni, in particolare, l'Impresa pagherà il valore dei pezzi distrutti o sottratti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri sopra stabiliti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della collezione stessa o delle rispettive parti; in ogni caso, l'indennizzo per la riparazione di un ente danneggiato non potrà in alcun caso superare il valore che l'ente stesso aveva al momento del sinistro;
- per quanto riguarda gli altri enti, l'indennizzo per la riparazione di un ente danneggiato non potrà in alcun caso superare
  1. il costo di rimpiazzo del singolo ente con altro nuovo, uguale o equivalente, se l'assicurazione è prestata al Valore a nuovo;
  2. il valore che l'ente stesso aveva al momento del sinistro, se l'assicurazione è prestata al Valore allo stato d'uso;

relativamente al Fabbricato:

- in nessun caso verrà indennizzato per ciascun fabbricato un importo superiore al doppio del Valore al momento del sinistro;
- qualora lo stesso sia costruito in tutto o in parte con materiali d'impiego non comune, la stima del suo valore verrà effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.

#### **Valori e Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento viene convenuto che l'Impresa indennizzerà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli.

**Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto che:**

- 1) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- 3) l'Impresa non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, l'Impresa indennizzerà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, **qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.**

#### **Art. 6.6 Limite massimo di indennizzo**

Salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun sinistro indennizzi maggiori delle somme assicurate, partita per partita.

#### **Art. 6.7 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto**

**Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.**

**L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

**L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.**

#### **Art. 6.8 Anticipo dell'indennizzo**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo sia pari ad almeno euro 25.000,00.**

**Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.**

**L'acconto non potrà comunque essere superiore a euro 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.**

**Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.**

**Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.**

#### **Art. 6.9 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

**Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato relativo al sinistro è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.**

**Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sugli enti assicurati, ai sensi dell'articolo 2742 del Codice Civile.**

**RESPONSABILITÀ CIVILE****Art. 6.10 Obblighi****In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve**

- a) **darne avviso all'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando il numero di polizza, luogo, data e ora dell'evento, descrizione dei fatti, delle persone e degli enti coinvolti. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile;**
- b) **informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;**
- c) **astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.**

**Art. 6.11 Gestione delle vertenze e spese di resistenza**

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

**Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

**L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**